



CITTA' DI VALLEFOGLIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

CAPITOLATO D'ONERI

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI
SPAZI E AREE PUBBLICHE, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA',
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO MATERIALE
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

CIG 7617417B5B – CPV 79940000-5

INDICE

- Art. 1 – Oggetto della concessione**
- Art. 2 – Decorrenza e durata della concessione**
- Art. 3 – Corrispettivo**
- Art. 4 – Riscossione**
- Art. 5 – Subappalto**
- Art. 6 – Organizzazione dei servizi**
- Art. 7 – Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche**
- Art. 8 – Impianti delle pubbliche affissioni**
- Art. 9 – Pubbliche Affissioni**
- Art. 10 – Imposta Comunale sulla Pubblicità**
- Art. 11 - Sistema di riscossione**
- Art. 12 – Accertamenti d’ufficio e contrasto all’evasione**
- Art. 13 – Ricorsi**
- Art. 14 – Esenzioni e riduzioni**
- Art. 15 – Penalità**
- Art. 16 – Variazioni contrattuali**
- Art. 17 – Stampati, bollettini e rendiconti contabili**
- Art. 18 – Personale**
- Art. 19 – Cauzione definitiva**
- Art. 20 – Responsabilità del concessionario verso terzi – polizza assicurativa**
- Art. 21 – Riservatezza e segreto d’ufficio**
- Art. 22 – Vigilanza e controllo**
- Art. 23 – Obblighi del comune**
- Art. 24 – Esecuzione d’ufficio**
- Art. 25 – Obblighi successivi alla scadenza della concessione**
- Art. 26 – Servizi aggiuntivi**
- Art. 27 - Protocollo d’intesa**
- Art. 28 – Cause di risoluzione**
- Art. 29 – Divieto di cessione del contratto**
- Art. 30 – Oneri fiscali e spese contrattuali**
- Art. 31 – Foro competente**
- Art. 32 – Norme di rinvio**

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato regola i rapporti contrattuali dell'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) e del servizio materiale delle pubbliche affissioni.
2. Per quanto attiene i servizi sopra indicati, il concessionario è tenuto all'applicazione dei Regolamenti e delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 2 DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni cinque a decorrere dall'1.1.2019 o diversa data stabilita nell'atto di aggiudicazione.
2. Alla data di scadenza del periodo di cui al comma precedente il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza alcun obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.
3. Il concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutte le disposizioni collegate all'applicazione dei Regolamenti Comunali.
4. Il Comune trasferisce al Concessionario dei servizi le "potestà pubbliche" relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.

ART. 3 CORRISPETTIVO

1. Il servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita nelle misure risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.
2. L'importo contrattuale stimato è pari ad € 290.622,52=, determinato dall'aggio massimo posto a gara - 27% - a favore del concessionario per tutto il periodo della concessione (anni 5) e calcolato sulla media delle entrate delle imposte e tasse oggetto di gara del triennio 2015/2017 pari ad € 215.275,94= nel modo seguente:
 - AGGIO massimo posto a gara 27,00%
 - Media entrate triennio 2015/2017 per ICP/DPA/TOSAP € 215.275,94= x anni 5 = € 1.076.379,70 x 27,00% = importo contrattuale complessivo stimato del quinquennio € 290.622,52=.
3. Detto aggio, al netto dell'IVA di Legge, nella misura % (percentuale) risultante dall'offerta presentata in sede di gara, è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso per tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), per imposta comunale sulla pubblicità (ICP), per diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), ad eccezione delle spese postali e di notifica per l'attività di riscossione coattiva che saranno interamente poste a carico del debitore e recuperate dal concessionario in quanto dallo stesso anticipate. Con riferimento alla Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche resta inteso che per quanto concerne le specifiche fattispecie di occupazione richiesta da associazioni che organizzano delle manifestazioni che usufruiscono del patrocinio del Comune, preso atto che il contributo concesso dall'Amministrazione è corrispondente alla tassa di suolo pubblico dovuto per l'occupazione in occasione dell'evento, non sarà riconosciuto alcun compenso al concessionario, trattandosi di un mera partita di giro tra Ente e Associazioni.
4. È a carico del concessionario la gestione dell'eventuale contenzioso, ivi comprese le spese, mediante la predisposizione di ogni atto relativo allo stesso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dovendo assicurare il necessario supporto legale, amministrativo e tecnico al fine di garantire efficace tutela in ogni grado del giudizio.
5. Con l'importo dell'aggio contrattuale, l'aggiudicatario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio. Le spese per la notifica degli atti ai contribuenti sono a carico degli stessi. Si esclude ogni altro corrispettivo

non previsto dal presente capitolato. Detto corrispettivo resterà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà soggetto ad alcuna revisione.

6. Qualora nel corso della concessione si verificassero revisioni tariffarie o della disciplina di uno o più tributi che comportino delle variazioni in aumento del gettito complessivo della singola entrata in concessione, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, l'ente potrà valutare l'aggiornamento dell'aggio a proprio favore in maniera proporzionale all'aumento delle entrate registrate nel primo esercizio finanziario, per effetto delle variazioni in parola.
7. Parimenti, qualora nel corso della concessione si verificassero revisioni tariffarie o della disciplina di uno o più tributi che comportino delle variazioni in diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, il concessionario potrà chiedere l'aggiornamento dell'aggio a proprio favore in maniera proporzionale alla diminuzione delle entrate registrate nel primo esercizio finanziario, per effetto delle variazioni in parola.

ART. 4 RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede ad incassare direttamente gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti, relativi ai servizi di cui al presente capitolato. I versamenti eseguiti dai contribuenti, a fronte delle attività svolte dal concessionario, affluiranno su specifici conti intestati al Comune.
2. Sugli importi incassati dal Comune il Concessionario calcolerà le somme di propria spettanza a titolo di compenso per le attività svolte cui seguirà emissione di regolare fattura che sarà saldata nei termini di Legge.
3. Il Comune fornisce al concessionario l'accesso in sola consultazione agli specifici conti correnti postali col fine di consentire a quest'ultimo una dettagliata rendicontazione, predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato, con l'indicazione analitica dell'importo lordo riscosso e del compenso spettante.
4. Tutte le inosservanze derivanti dal mancato rispetto del presente articolo sono considerate inadempienze contrattuali.
5. Al concessionario viene fatto espresso divieto alla materiale riscossione delle entrate oggetto dell'appalto, fatta salva la possibilità di riscuotere in contanti la tassa di occupazione suolo pubblico limitatamente agli spuntisti di tutte le fiere organizzate dal comune e dei mercati settimanali, con riversamento dei predetti incassi nei conti correnti comunali con cadenza settimanale per mezzo di apposita carta versamento. Preventivamente all'avvio del servizio, il personale indicato dal concessionario sarà munito di opportuna delega, valida per tutta la durata della concessione, per l'autorizzazione ad eseguire il materiale incasso.

ART. 5 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è autorizzato nei limiti previsti dalla Legge ed in particolare per i servizi di affissione, di manutenzione impianti e di notifica degli atti.
2. Qualora il concessionario intenda avvalersi del subappalto per le attività consentite dalla Legge, dovrà darne preventiva comunicazione a norma di Legge.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

1. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento dei servizi.
2. La ditta ha l'obbligo di organizzare i servizi con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi regolamenti comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli organi di governo e/o di gestione dell'Ente.

3. La ditta ha l'obbligo di predisporre e mantenere nel territorio per tutta la durata del contratto un punto di recapito/ufficio operativo per l'utenza, prioritariamente in una sede di proprietà comunale o di proprietà dell'Unione Pian del Bruscolo (di cui l'ente fa parte). Qualora né l'ente né l'Unione Pian del Bruscolo disponessero di locali di proprietà idonei allo scopo, il concessionario potrà predisporre l'ufficio in una posizione centrale rispetto al realtà territoriale comunale e quindi nelle frazioni di Montecchio, Bottega o Morciola.
4. L'organizzazione dei servizi verrà espletata sulla base delle caratteristiche minime indicate nel presente capitolato ed integrate con le modalità migliorative offerte in sede di gara. Presso tale recapito i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato, garantendo un orario di servizio di 36 ore settimanali distribuite nella mattina dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi di martedì e giovedì, in concomitanza degli orari degli uffici comunali.
5. Il concessionario deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa ai servizi oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali. Il concessionario si obbliga ad effettuare previsioni e statistiche a semplice richiesta del Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente.
6. Il concessionario subentra in tutte le posizioni del concessionario precedente con l'obbligo di concludere l'iter di tutti gli atti relativi a periodi antecedenti all'inizio della concessione (contenzioso compreso).
7. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate.
8. Il concessionario designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 81/2008.
9. Il concessionario deve realizzare il progetto organizzativo e di gestione dei servizi, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara che forma parte integrante e sostanziale del contratto.
10. Il concessionario agisce nel rispetto del d.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa), del d.lgs. 507/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'[art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#), concernente il riordino della finanza territoriale) e loro successive modificazioni oltre a tutte le specifiche normative di settore in quanto applicabili.

ART. 7 TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il Concessionario riceverà le dichiarazioni per le occupazioni temporanee e permanenti predisponendo gli atti di pagamento da fornire ai contribuenti per la riscossione della relativa tassa, secondo le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.
2. Il Concessionario si impegna ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni espressamente previste dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e dal Regolamento comunale. Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche tramite servizio postale, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 507/1993.
3. Per tutte le occupazioni temporanee e permanenti effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato della relativa tassa, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dall'art. 53 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.
4. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile del tributo, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario; in tal senso potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio rappresentante ed è tenuto a fornire comunque, ai contribuenti, chiarimenti su esposti non rituali.
5. Il concessionario, ove previsto, dovrà liquidare anche la relativa tariffa giornaliera rifiuti.

ART. 8 IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data della stipulazione del contratto.
2. Il concessionario provvede, a proprie spese, a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale. Gli impianti debbono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno in proprietà al Comune, senza che al concessionario spetti alcun compenso. Il buono stato di conservazione verrà attestato dall'Amministrazione Comunale, previa verifica in contraddittorio con il concessionario.
3. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione. Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti di pubbliche affissioni affidati alla sua gestione.

ART. 9 PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 507/1993 e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
2. Nessun manifesto deve essere affisso se non è munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
3. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario. Pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro dieci giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
4. Il concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione od alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà l'Amministrazione a spese del concessionario.

Art. 10 – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'onori, costituenti obbligazione minima inderogabile, e delle norme contenute nel D.Lgs. 507/93 e nel Regolamento Comunale e rapportata alle tariffe in atto alla data di decorrenza del contratto.

ART. 11 SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. Allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni il concessionario deve inviare, anche in assenza di obbligo di legge ed almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di pagamento, a tutti i contribuenti un invito o preavviso di scadenza per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto nonché le sanzioni applicabili in caso di omesso o ritardato pagamento.
2. Tale avviso deve indicare l'ubicazione degli uffici del concessionario, i numeri di telefono e fax, l'indirizzo di posta elettronica ed ogni altra indicazione che si ritenga utile per il contribuente. Inoltre detto invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (superficie occupata, tariffe applicate, ecc...), deve specificare le forme di pagamento a disposizione del contribuente e deve contenere in allegato il bollettino per il versamento in conto corrente

postale. Tale avviso ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti sono inviati a spese del concessionario.

3. Il concessionario è tenuto a provvedere anche alla riscossione della tassa rifiuti giornaliera dai soggetti passivi della tassa temporanea occupazione spazi ed aree pubbliche, ove prevista. La tassa rifiuti giornaliera è determinata dalla legge e dalle disposizioni adottate dal Comune. Sulle somme riscosse a titolo di tassa rifiuti giornaliera il concessionario non ha diritto ad ottenere alcun aggio in quanto servizio accessorio rispetto all'oggetto della concessione.

ART. 12 ACCERTAMENTI D'UFFICIO E CONTRASTO ALL'EVASIONE

1. Il concessionario deve attuare una costante attività di recupero dell'evasione, predisponendo entro il mese di gennaio di ciascun anno un progetto di lavoro inerente al recupero dell'evasione da sottoporre all'esame dell'Amministrazione Comunale. È facoltà dell'Amministrazione Comunale apportare le eventuali integrazioni e/o modifiche concordandone con lo stesso concessionario le modalità e tempi di realizzazione.
2. Il concessionario procede alle liquidazioni, alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio delle entrate oggetto del presente affidamento notificando, anche per posta con distinte raccomandate A/R per ogni accertamento, formali avvisi nei modi previsti dal decreto legislativo n. 507/1993 e secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali riguardanti la gestione in oggetto.
3. Il concessionario deve prendere visione delle prescritte autorizzazioni o concessioni comunali prima di esigere il pagamento del tributo o canone e deve rendere noto all'utente che il pagamento non sostituisce né sana la mancanza dell'atto autorizzativo o concessorio.
4. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare ai competenti uffici comunali l'accertamento di eventuali occupazioni abusive. Il pagamento del canone non regolarizza in alcun modo le occupazioni abusive.

ART. 13 RICORSI

1. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi ed assume la veste di funzionario responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario e ai fini della gestione del reclamo - mediazione.
2. Il concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio procuratore speciale, a proprie spese.
3. Il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.
4. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti al contenzioso ancora in essere, derivante dall'operato del precedente concessionario.

ART. 14 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Il concessionario non può esentare alcuno dal pagamento dei tributi, canoni e sanzioni oggetto della concessione, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Nel caso in cui il Comune accerti l'indebita concessione di esenzioni e/o riduzioni, il concessionario dovrà provvedere a versare al Comune una somma pari al doppio del mancato incasso, a titolo di risarcimento e sanzione.

ART. 15 PENALITA'

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti (sempre che queste non comportino decadenza dalla gestione), risultanti anche dal rapporto dei competenti servizi comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile dell'Area Finanziaria, che vanno da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00=, secondo la gravità dell'inadempienza.

2. In caso di inattività, il Comune, qualora esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri a carattere generale.
3. L'ammontare delle penalità deve essere versato entro 60 giorni dalla contestazione. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di attivare altre forme di tutela.

ART. 16 VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Il Concessionario non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto.
2. Al fine di ristabilire il sinallagma contrattuale, le uniche variazioni possibili sono quelle disciplinate all'art. 3, commi 7 ed 8, del presente Capitolato.

ART. 17 STAMPATI, BOLLETTINI E RENDICONTI CONTABILI

1. Il concessionario deve farsi carico, a proprie spese, di predisporre e mettere a disposizione gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio.
2. Lo stesso concessionario deve altresì farsi carico di inviare al contribuente gli inviti al pagamento con relativi bollettini con possibilità di recuperare dal contribuente le somme derivanti dalla spedizione, a seguito di avvenuta riscossione.

ART. 18 PERSONALE

1. Il concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico, a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, nessuno escluso, assunti verso il personale ed inoltre ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12/3/99, n. 68. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
2. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.
3. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale dipendente, già addetto ai servizi oggetto di gara, dell'aggiudicatario uscente, qualora disponibile, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
4. I nominativi del responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato dovranno essere comunicati entro e non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione all'Amministrazione Comunale.
5. Il concessionario, nella gestione dei servizi adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal d.lgs. n. 81/2008.
6. Tutto il personale addetto ai servizi deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.
7. Il rapporto con l'utenza dovrà essere impostato al perseguimento di un elevato livello di qualità dei servizi oltre che di efficienza e sollecitudine nell'evasione delle richieste.
8. Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi, con riferimento al personale da adibire ai servizi stessi, si fa riferimento alle caratteristiche minime indicate nel presente capitolato, integrate con le modalità migliorative offerte in sede di gara.

ART. 19 CAUZIONE DEFINITIVA

- 1.** A garanzia dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi contrattuali assunti, il Concessionario è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, a pena di decadenza dell'aggiudicazione stessa, una cauzione definitiva di ammontare pari al 10% del valore contrattuale (calcolato sull'importo del canone per l'intera durata del contratto), mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione è prestata con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia fidejussoria, rilasciata a scelta dell'appaltatore, dai soggetti di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La stessa deve avere durata pari a quella della concessione e, comunque, fino allo svincolo disposto dall'Amministrazione. Essa è presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
- 2.** In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procederà ad esecuzione sulla cauzione. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a riparare il pregiudizio patito a causa dell'inadempimento dell'Impresa. In caso di escussione totale o parziale della cauzione durante l'esecuzione del contratto, il concessionario è obbligato a reintegrarla entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta escussione. Il mancato reintegro della cauzione comporta decadenza della concessione.
- 3.** La cauzione verrà svincolata nei modi di legge, entro 180 giorni dal termine della concessione. Lo svincolo avverrà solo dopo aver verificato la regolarità della gestione e successivamente alla consegna della banca dati e degli impianti delle affissioni; nel caso l'Amministrazione Comunale accerti inadempienze a carico del concessionario, si rivarrà sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela, come indicato nel presente capitolato (art. 15 penalità).
- 4.** L'ente procederà ad attivare il procedimento d'escussione previa contestazione scritta dell'addebito, da comunicarsi anche mediante PEC all'indirizzo indicato dall'aggiudicatario in sede di gara, e conseguente costituzione in mora del Concessionario. La costituzione in mora o la mancata risposta scritta entro 30 giorni dalla contestazione dell'addebito, costituiscono titolo esecutivo per procedere all'escussione definitiva

ART. 20 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO VERSO TERZI – POLIZZA ASSICURATIVA

- 1.** Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione dei servizi, sia a terzi, sia al Comune interessato e solleva il Comune stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dai servizi assunti, compreso il mancato servizio verso i committenti.
- 2.** Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa, che tenga indenne l'amministrazione per la Responsabilità civile derivante dalle concessione in oggetto.
- 3.** Tale copertura assicurativa dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicuratrice e prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00=.
- 4.** Il concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso e rivalsa alcuna, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

ART. 21 RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

1. Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'affidamento del servizio. Deve essere garantita l'integrale osservanza del d.lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali
2. In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, il concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

ART. 22 VIGILANZA E CONTROLLO

1. Per le attività espletate la ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.
2. Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di ufficio. La ditta per mezzo di un suo incaricato dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno.
3. Per i controlli il concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso gli uffici locali.
4. Il concessionario consegnerà al Comune, su richiesta, statistiche, elenchi di contribuenti, banche dati nei formati compatibili con i più comuni programmi informatici (Excel, Access, ecc.), e tutti gli altri documenti inerenti il servizio in concessione oltre alle credenziali per accedere in consultazione al software gestionale in uso.

ART. 23 OBBLIGHI DEL COMUNE

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione del concessionario qualsiasi atto reperibile presso i propri uffici, utile per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato (ruoli, elenchi, liste di carico, ecc.).
2. Il Comune provvederà, altresì, a nominare uno o più coordinatori, aventi competenze specifiche, i quali garantiranno un utile e fattivo collegamento tra il concessionario ed il Comune.

ART. 24 ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In caso di interruzione in tutto o in parte dei servizi, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.
2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del concessionario.

ART. 25 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. È fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
2. Il concessionario, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti ed alla documentazione della gestione contabile della concessione, anche la seguente documentazione:
 - a) originali delle dichiarazioni e denunce nonché i versamenti effettuati dai contribuenti;
 - b) gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
 - c) elenco dei ricorsi pendenti;

- d) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
 - e) elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi dati necessari al fine del calcolo del tributo;
 - f) ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate;
 - g) consegna integrale della banca dati.
3. Tutti i documenti e le informazioni di cui al precedente comma lettere a), b), c), d), e), f) e g) con aggiornamenti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque aggiornati alla data di scadenza della concessione, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato EXCEL, DBF o equivalente, o in qualsiasi formato record leggibile richiesto dal Comune.

ART. 26 SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Non sono previsti servizi aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel presente capitolato. Le uniche prestazioni aggiuntive escutibili dall'Amministrazione Comunale sono quelle eventualmente offerte in sede di gara dal concessionario risultante aggiudicatario.

ART. 27 PROTOCOLLO DI INTESA

1. Relativamente allo specifico delle procedure, tra il concessionario ed il Comune potrà essere sottoscritto un protocollo di intesa con lo scopo di chiarire ed approfondire gli aspetti tecnici dei servizi oggetto della presente concessione.

ART. 28 CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento dei servizi, previa contestazione delle inadempienze alla ditta affidataria ed assegnazione alla stessa di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. L'Amministrazione si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpa della ditta affidataria.
2. Tutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
3. L'Amministrazione può risolvere il contratto senza formalità alcuna nei seguenti casi:
- a) decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze 289/2000
 - b) non aver iniziato (in tutto o in parte) i servizi affidati alla data fissata
 - c) non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione dei servizi
 - d) aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione
 - e) cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc., a carico della ditta affidataria
 - f) sospensione o abbandono (in tutto o in parte) dei servizi affidati.
4. In caso di risoluzione l'Amministrazione ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.
5. In ogni caso di risoluzione, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.

ART. 29 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto se non nei casi espressamente previsti dalla Legge.

ART. 30 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc..) e quant'altro dovuto in dipendenza del presente capitolato, senza possibilità alcuna di rivalsa.

ART. 31 FORO COMPETENTE

1. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e il concessionario, sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è competente il Foro di Pesaro. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 32 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, a quelle civilistiche e ai regolamenti e atti comunali.